
RETTIFICHE

Rettifica dei regolamenti:

— (CEE) n. 37/89 della Commissione, del 9 gennaio 1989, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto, e

— (CEE) n. 38/89 della Commissione, del 9 gennaio 1989, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

(Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 7 del 10 gennaio 1988 e ripubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 9 marzo 1989, 2ª serie speciale)

Le pagine 10 e 12. devono essere invertite.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 85/89 della Commissione, del 16 gennaio 1989, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1988/1989

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 13 del 17 gennaio 1989 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 13 marzo 1989, 2ª serie speciale)

Pagina 30, articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino:

anziché: « 1,88 ECU »,

leggi: « 1,68 ECU ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 98/89 della Commissione, del 17 gennaio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 14 del 18 gennaio 1989 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 13 marzo 1989, 2ª serie speciale)

A pagina 58, articolo 1, paragrafo 9), il paragrafo 1 del nuovo articolo 12 *ter* va letto come segue:

« 1. Dopo la fissazione delle rese di olive e olio, lo Stato membro versa l'aiuto alla produzione ai produttori la cui produzione media è inferiore al quantitativo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino del regolamento n. 136/66/CEE entro i 90 giorni successivi alla comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2261/84 ».

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*